

vista di acqua potabile nei territori consorziati.

« Detti consorzi potranno imporre sui terreni consorziati una posta speciale agli effetti dei mutui da contrarsi colla Cassa dei positi e prestiti a favore della quale potranno fare le delegazioni nei modi previsti per la delegazione delle sovraimposte comunali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il caso speciale a cui si è riferito l'onorevole Masciantonio è degno della maggiore considerazione; ma io, per quelle stesse ragioni che ho detto poc'anzi all'onorevole amico Lucifero, non potrei accettare l'emendamento per non turbare l'economia finanziaria della legge. Però la Commissione e il Governo si sono messi già d'accordo per migliorare anche una parte di questo articolo, appunto perchè si aspettava questo eccitamento da diverse parti.

E ricordando la disposizione transitoria analoga introdotta per la Basilicata e la Calabria, il Governo e la Commissione sono d'accordo nel consentire che il termine del 29 novembre 1910 indicato nel numero 4 dell'articolo 14, possa retroagire al 1° luglio 1910. Ciò possiamo accettare, perchè ne abbiamo misurato la portata finanziaria, che non arreca un onere superiore alle 45 mila lire, ma di più il Governo non potrebbe consentire.

All'onorevole Casolini poi dirò che il Fondo Silano, che egli ha descritto, è destinato per la costruzione delle strade e per l'istruzione pubblica, a favore di un consorzio di comuni e di privati, proprietari di terre, e non conviene in questa legge di carattere generale pregiudicare una questione, che è così particolare.

Egli ha aggiunto che insieme con gli altri onorevoli deputati della regione presenterà una proposta di legge, e sarà quella la sede più opportuna perchè il Governo, e specialmente il mio collega delle finanze, che ha speciale competenza per l'amministrazione di questo Fondo Silano, esamini la sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masciantonio.

MASCIANTONIO. Intendo ed apprezzo le ragioni addotte dall'onorevole ministro e lo ringrazio di quanto gli è stato possibile di concedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casolini.

CASOLINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro,

ma debbo osservare non essere esatto, che il Fondo Silano dovesse servire unicamente per le strade, quando le precedenti leggi hanno già provveduto a questa necessità con le costruzioni di strade provinciali e nazionali e provvederanno con le ferrovie complementari per mettere in comunicazione i comuni silani fra di loro e con i maggiori centri di popolazione e quando finalmente, si noti, i possessori di terre che avrebbero dovuto, come per legge, sopportare una parte dell'onere per queste costruzioni, vi hanno rinunciato.

Quale dunque migliore destinazione non del capitale ma degli interessi, che ai comuni silani si appartengono, per provvedere alle esigenze dei lavori per provvista di acqua potabile, opere igieniche, bisogni scolastici così come pure stabilisce la legge succitata del 25 maggio 1876 ed altre imprescindibili opere di pubblico interesse? Con la ferma e precisa intenzione quindi di presentare con la maggiore sollecitudine il disegno di legge di cui ho parlato, non insisto nel mio emendamento.

SIGHIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma è proprio indispensabile?... Ne ha facoltà.

SIGHIERI. Vorrei fare osservare che vi sono certi comuni ai quali non è possibile di servirsi delle acque di sorgiva, e non hanno che acque di cisterna.

Io desidero sapere dall'onorevole ministro se anche questi comuni avranno i benefici che la legge concede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La legge riguarda tutti i comuni, tanto quelli che sono dotati di acqua di fontana che gli altri che hanno soltanto acqua di cisterne.

Non dubiti dunque che anche a questi ultimi si applicheranno i benefici della legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 14 con la modificazione accettata dall'onorevole ministro del tesoro, cioè sostituendo nel numero 4 alle parole: « alle somme rimaste da somministrare nel giorno 29 novembre 1910 »; le altre: « alle somme rimaste da somministrare nel giorno 1° luglio 1910 ».

(È approvato).

Art. 15.

Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla presente legge, le disposizioni contenute nel testo unico di legge appro-